

COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17

Sessione straordinaria - Convocazione prima – Seduta Pubblica

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 2695 del 22.05.2015 fatte recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del dott. Riccardo Lotto e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale dott. Giuseppe Sparacio;

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
LOTTO RICCARDO (Sindaco)	x	
CAMPAGNARO ALESSANDRO	x	
CRIVELLARO FABIO	x	
GUERRA GIANCARLO	x	
TURETTA FRANCO	x	
DANIELI MARIA	x	
VETTORE ANNA MARIA	x	
PRETTO GIOACCHINO	x	
NARDIN AMEDEO	x	
TREDESE FLAVIO	x	
ZACCARIA DAVIDE	x	
BABBOLIN SILVIA	x	
PINTON EMANUELE	x	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 612, DELLA LEGGE N. 190/2014.

Il SINDACO introduce il punto all'ordine del giorno cedendo, poi, la parola al Segretario comunale affinché esponga l'argomento dal punto di vista normativo. Il Segretario informa il Consiglio della normativa che ha previsto questo obbligo per i Comuni e, poi, spiega che entro il 31 marzo 2016 il Consiglio comunale si dovrà ritrovare e dare atto di quanto è stato fatto per ridurre il numero delle Società partecipate.

A questo punto il Sindaco riprende la parola dando lettura degli obiettivi stabiliti dalla legge e, quindi, analizzando nello specifico tutte le partecipate possedute dal Comune. In particolare chiarisce che, per quanto concerne:

-il GAL TERRA BERICA si deciderà dopo le elezioni regionali e l'idea è di dismettere questa Società e far svolgere le sue funzioni dall'IPA BERICA;

- la Società SORARIS SPA è una Società che svolge servizi pubblici per sedici Comuni della zona per la quale è già stata avviata una politica di ridimensionamento dei compensi degli amministratori e, conseguentemente, l'intenzione è di mantenerla, perché non ci sono riserve particolari da parte del Comune.

- la Società SIBET ACQUA SRL è una Società di soli amministratori e non ha dipendenti, pertanto, si valuterà insieme agli altri Comuni Soci cosa fare, poi, ricorda i compensi dell'Amministratore della SIBET.

- la Società ACQUE VICENTINE è subentrata ad ETRA per la gestione della rete acquedottistica comunale e, fin da subito, ha apportato un notevole beneficio, soprattutto in termini di riparazione delle tubature e di investimenti fatti sul territorio. E' una Società ben amministrata su cui il Comune non ha alcuna riserva. Quindi dà lettura dei compensi percepiti nel 2014 dal CDA di ACQUE.

- la Società ETRA ricorda i compensi del Presidente e dei Consiglieri di ETRA e specifica che le funzioni svolte da questa Società sono svolte da altre Società, pertanto, l'intenzione dell'Amministrazione è quella di dismettere la propria quota.

Il Consigliere CAMPAGNARO, ricorda che ACQUE Vicentine, in questi giorni sta ultimando importanti lavori a Colzé ed in via Settimo fino al confine con Grumolo; in via Settimo, in particolare, sta realizzando una nuova tubatura destinata a raccogliere tutte le acque nere, proprio perché i depuratori in funzione saranno dismessi, per cui è necessario che i cittadini una volta ultimati i lavori, provvedano ad allacciarsi alla nuova condotta, nel termine assegnato (presumibilmente di un anno). Dopo Acque vicentine dovrà mettere la nuova linea anche lungo via Borgo.

Il SINDACO ricorda un altro investimento che intende fare ACQUE VICENTINE a Colzé, ossia, la potabilizzazione delle acque senza cloro, dal momento che l'acqua presente è di altissima qualità e auspica che i lavori siano fatti nel minor tempo possibile.

A questo punto il Sindaco chiede se ci sono ulteriori interventi e, non essendoci, apre la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

VISTO il comma 611 della Legge n. 190/2014 il quale dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

VISTO, inoltre, il comma 612 della legge 190/2014 il quale prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica;

VALUTATO, pertanto, che l'individuazione più coerente con il riparto delle competenze tra gli organi di governo del Comune porta ad individuare nel Consiglio Comunale l'organo deputato ad approvare il Piano in esame, ai sensi dell'art. 42, lettera e) del TUEL che conferisce al Consiglio comunale la competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*, organo che è preposto anche all'attuazione del Piano attraverso specifiche deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni;

APPURATO, altresì, che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

CONSIDERATO CHE i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre anche una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013);

VISTO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Montegalda, redatto dal Sindaco pro-tempore e allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che contiene, oltre ad una parte descrittiva delle singole partecipazioni, anche l'impegno che l'Ente intende portare avanti ai fini della razionalizzazione delle Società in esame;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014;

VISTO il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune, predisposto dal Sindaco che si ritiene meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 in base al quale la competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"* appartiene al Consiglio Comunale e che quindi le misure indicate nel piano, per avere pieno effetto, dovranno essere assunte dall'organo consiliare;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0 espressi per alzata di mano;

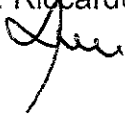
DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **DI APPROVARE** il Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Montegalda, predisposto dal Sindaco e allegato sub A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria la trasmissione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione *"Amministrazione Trasparente"*;
3. **DI DICHIARARE** con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 data l'urgenza di trasmettere il suddetto Piano alla Corte dei Conti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Lotto



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Sparacio



=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) *M. 306*

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

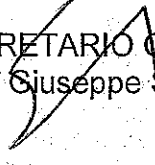
22 GIU. 2015

Addì, _____

22 GIU. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Sparacio



=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 4° D. Lgs. 267/2000)

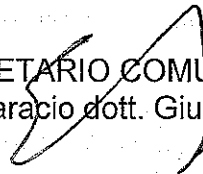
Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma - art. 134 -D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

22 GIU. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sparacio dott. Giuseppe



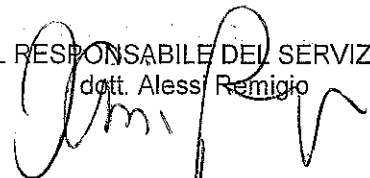
=====

D.Lgs. 267/2000 art. 49

Parere sulla regolarità tecnica

Favorevole

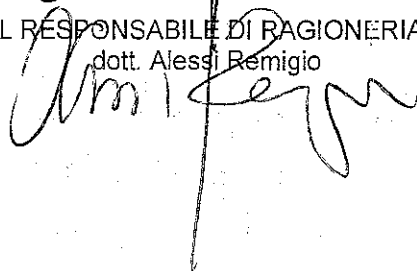
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Alessi Remigio



Parere sulla regolarità contabile

Favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Alessi Remigio



IL SINDACO
(Dott. Riccardo Lotto)



IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI MONTEGALDA
Provincia di Vicenza

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
PARTECIPATE**

(articolo 1 - commi 611 e seguenti - della Legge n. 190/2014)

IL SINDACO
Dott. Riccardo LOTTO

I – Introduzione generale

1. Premessa

L'art. 1, commi 611 e ss., della Legge n. 190/2014 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)"* dispone che, allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*, gli enti locali devono avviare un *"processo di razionalizzazione"* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015 e di:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede, altresì, che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano è composto da una relazione tecnica che definisce modalità, tempi di attuazione ed i risparmi da conseguire.

Lo stesso deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "Decreto Trasparenza" (D.lgs. 33/2013) e, quindi, in caso di omissione da parte della p.a., è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "Decreto Trasparenza" (D.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la Legge di Stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

L'individuazione più coerente con il riparto delle competenze tra gli organi di governo del Comune porta ad individuare nel Consiglio Comunale l'organo deputato ad approvare il Piano in esame.

Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al Consiglio comunale la competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, la soluzione più equilibrata sarebbe quella di far approvare il piano su proposta del Sindaco stesso.

3. Attuazione

Una volta approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti e fusioni delle partecipazioni societarie.

Il comma 613 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 dello stesso art. 1 della Legge di Stabilità estende l'applicazione ai piani operativi in esame dei commi 563-568-ter della Legge n. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Appare opportuno riassumere i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Dette informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate, direttamente o indirettamente, beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento:

1) se questo è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), gli atti e le operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Purtroppo non si estende all'IVA, eventualmente dovuta, circostanza questa che, come si vedrà più avanti, rileva non poco ai

fini delle proposte oggetto del presente piano. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

2) se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge n. 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il presente paragrafo sarà dedicato all'illustrazione generale delle caratteristiche istituzionali e operative di ogni società partecipata dal Comune, per poi approfondire successivamente i singoli aspetti relativi al piano di razionalizzazione.

SOCIETA'	CAPITALE	SCADENZA CONTRATTO	QUOTA	OGGETTO SOCIALE
GAL TERRA BERICA	€ 6.400,00	31/12/2020	1,79 %	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': A) LA COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOGNARI, DI DEPURAZIONE E DI RIGENERAZIONE DELL'ACQUA; B) L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, EROGAZIONE DI ACQUA, FOGNATURA, DEPURAZIONE E RIGENERAZIONE DELLE ACQUE REFLUE; C) L'EFFETTUAZIONE E/O LA PROMOZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' DEGLI IMPIANTI FOGNARI, DI DEPURAZIONE E DEI SERVIZI ATTINENTI IL CICLO IDRICO INTEGRATO, NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEGLI STESSI; D) LA RACCOLTA E L'ELABORAZIONE DEI DATI CONCERNENTI GLI STESSI IMPIANTI E SERVIZI. LA SOCIETA' OPERERA' NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DI SETTORE, REGIONALE, COMUNITARIA E DI TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA. LA SOCIETA' ESERCITERA' LA PROPRIA ATTIVITA'

			SIA DIRETTAMENTE CHE IN CONCESSIONE, IN APPALTO O IN QUALSIASI ALTRA FORMA, ANCHE SU RICHIESTA DI TERZI, SIANO ESSI ENTI PUBBLICI O PRIVATI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E GARANZIE, ANCHE A FAVORE DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O IMPRESE DI QUALUNQUE NATURA AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO OVVERO AVENTI UNA FUNZIONE STRUMENTALE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' POTRA' CONCEDERE IN GESTIONE LA PROPRIA AZIENDA O PARTI DI ESSA E ASSUMERE IN GESIONE AZIENDE ALTRUI O PARTI DI ESSE.
			LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON GLI ENTI LOCALI SOCI, AI SENSI DELL'ART. 113, COMMI 5°, LETT. C), E 15° BIS DEL D.LGS N. 267/00, E ATTIVITA' IN FAVORE DELLE COLLETTIVITA' DI RIFERIMENTO DEGLI ENTI LOCALI SOCI, ESCLUSIVAMENTE NEI SETTORI AMBIENTALE, DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ENERGETICO, DELL'IGIENE, DECORO E GESTIONE DEL PATRIMONIO URBANO, IDENTIFICABILI NELLE FASI O SEGMENTI DI SERVIZIO PUBBLICO QUI DI SEGUITO DESCRITTE ED ESPLICITATE IN MODO INTEGRATO O SPECIFICO SECONDO QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA IN MATERIA: ► IN MATERIA AMBIENTALE: A) SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI RACCOLTA, CONFERIMENTO, SPAZZAMENTO, TRASPORTO, TRATTAMENTO, STOCCAGGIO, DEPOSITO A DISCARICA, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI), SPECIALI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) O RIENTRANTI IN QUALSIASI CATEGORIA DI RIFIUTI PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE, NONCHÉ LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI, COMPRESI QUELLI DI SMALTIMENTO E TERMODISTRUZIONE; B) SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E AL RECUPERO, REIMPIEGO E RICICLAGGIO DI QUALSIASI MATERIALE, NONCHÉ LA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI, DEI RIFIUTI D'IMBALLAGGIO IN GENERE E OGNI ALTRO BENE DUREVOLE, COMPRESA LA GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; C) SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPOST (MEDIANTE TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI E FANGHI DI DEPURAZIONE CIVILE E DI ALTRE MATERIE ORGANICHE, ANCHE DI PROVENIENZA AGRO-INDUSTRIALE O DERIVANTI DALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO) NONCHÉ I SERVIZI PER IL TRATTAMENTO, LA VALORIZZAZIONE, E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIE DERIVATE DA PROCEDIMENTI DI RECUPERO, RICICLAGGIO O RIUTILIZZO; D) SERVIZI COMPLEMENTARI A QUELLI D'IGIENE URBANA, COLLEGATI O CONNESSI A PROBLEMATICHE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DI SITUAZIONI AMBIENTALI O IGIENICHE; E) SERVIZI DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADALE, D'INNAFFIAMENTO E LAVAGGIO DELLE VIE, PIAZZE E ALTRE AREE PUBBLICHE; F) SERVIZI DI MANUTENZIONE URBANA CONNESSI ALL'IGIENE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO (QUALI LA GESTIONE INTEGRALE DEL VERDE PUBBLICO, DI PARCHI E GIARDINI, DI SERRE E VIVAI, DI ALBERATURE, COMPRESI GLI INTERVENTI E I SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA); G) SERVIZI DI PULIZIA PUBBLICA (QUALI SCUOLE, UFFICI COMUNALI, SEDI GIUDIZIARIE, IMPIANTI SPORTIVI, MUSEI); ► IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE INTEGRATE: A) GESTIONE DI OPERE, IMPIANTI E RETI PER LA CAPTAZIONE, ADDUZIONE, POTABILIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E INDUSTRIALE, SIA DI FALDA SIA DI SUPERFICIE; B) PROTEZIONE, MONITORAGGIO E POTENZIAMENTO DEI CORPI IDRICI; C) GESTIONE DI OPERE, IMPIANTI E RETI FOGNARIE PER LA RACCOLTA, CONVOGLIAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI E INDUSTRIALI; D) SERVIZI DI ESPURGO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI REFLUI URBANI E INDUSTRIALI; E) SERVIZI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI EXTRAFOGNARI CIVILI E INDUSTRIALI; F) PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ACQUA CONFEZIONATA; G) PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE, IMPIANTI E RETI AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IVI COMPRESSE LE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE NONCHÉ GLI INTERVENTI DI BONIFICA;

ETRA SPA	€33.393.612,0	31.12.2050	0,005%	H) GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI PUBBLICI CONNESSI CON IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; I) COMMERCIALIZZAZIONE DI SERVIZI COLLEGATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI IDRICI (QUALI SERVIZI DI LABORATORIO, D'INGEGNERIA, DI CONSULENZA AMBIENTALE, DI CONSULENZA GESTIONALE, DI CONSULENZA LEGALE). ► IN MATERIA DI SERVIZI ENERGETICI: A) ACQUISTO, PRODUZIONE, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, COMUNQUE PRODOTTA SIA DIRETTAMENTE SIA DA PARTE DI TERZI; B) SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (QUALI ENERGIA SOLARE, ENERGIA TERMICA, ENERGIA EOLICA, ENERGIA DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI, MATERIALI O SIMILI RECUPERATI), GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE RELATIVE RETI D'EROGAZIONE COMPRESI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, LE SEDI E LE APPARECCHIATURE LOGISTICHE; C) PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DEL CALORE; D) COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI SEMAFORI; E) REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI GAS, LUCE E CALORE. ► IN MATERIA DI ALTRI SERVIZI: A) GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI CIMITERIALI, DEI TRASPORTI FUNEBRI, DELLE LAMPADE VOTIVE, DEI SERVIZI DI CREMAZIONE E DELLE ONORANZE FUNEBRI. 2. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETÀ SI OCCUPA ALTRESÌ: A) DEL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E IN CONTO TERZI DI QUALUNQUE OGGETTO E CON QUALUNQUE MEZZO; B) DELL'ATTIVITÀ DI OFFICINA PER LE RIPARAZIONI E LE MANUTENZIONI, ORDinarie E STRAORDinarie, DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI; C) DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVE AI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IVI INCLUSE LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEGLI IMPORTI DOVUTI IN RELAZIONE AI SERVIZI EROGATI. 3. LA SOCIETÀ SVOLGE TUTTE LE ATTIVITÀ SOPRA ELENcate, NEI LIMITI IN CUI CIÒ È AMMESSO DALL'ORDINAMENTO CON RIFERIMENTO AL MODELLO DI SOCIETÀ DESCRITTO DALL'ART. 113, COMMI 5°, LETT. C), E 15° BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. 4. LA SOCIETÀ PROVVEDE AI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COMUNQUE CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI SVOLTI IN AFFIDAMENTO DIRETTO, SECONDO LE NORME E I PRINCIPI SPECIFICAMENTE APPLICABILI ALLE SOCIETÀ COSIDDETTE "IN HOUSE PROVIDING". 5. NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ CONSENTITE DALL'ORDINAMENTO, CON RIFERIMENTO AL MODELLO DI CUI ALL'ART. 113, COMMI 5°, LETT. C) E 15° BIS DEL D.LGS. N. 267/2000, LA SOCIETÀ PUÒ: A) ESPLETARE LE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E TUTTE LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, CONNESSE, COLLEGATE, STRUMENTALI, COLLATERALI E ACCESSORIE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE, FORMAZIONE, RICERCA, CONSULENZA TECNICA E AMMINISTRATIVA, NONCHÉ LE ATTIVITÀ DI DIRITTO PRIVATO UTILI AI PROPRI FINI IN FAVORE DI SOGGETTI TERZI, ANCHE MEDIANTE SOCIETÀ DA ESSA INTERAMENTE PARTECIPATE OVVERO MEDIANTE APPALTI A TERZI; B) ASSUMERE O CEDERE, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN SOCIETÀ, IMPRESE, CONSORZI, ASSOCIAZIONI E COMUNQUE IN ALTRI SOGGETTI GIURIDICI AVENTI OGGETTO O FINALITÀ EGUALI, SIMILI, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE, STRUMENTALI O AFFINI AI PROPRI, NONCHÉ COSTITUIRE E LIQUIDARE I SOGGETTI PREDETTI; C) COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE AVENTI PERTINENZA CON L'OGGETTO SOCIALE; D) ELABORARE PROGETTI, DIRIGERE LAVORI DI OPERE DA REALIZZARE PER CONTO PROPRIO O COMMISSIONATE DA TERZI; E) PARTECIPARE A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA, ANCHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETÀ, DI CONSORZI, DI SOCIETÀ CONSORTILI, DI ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, DI ACCORDI TEMPORANEI D'IMPRESA, DI JOINT VENTURE; F) PRESTARE ANCHE GARANZIE FIDEJUSSORIE. 6. L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DOVRÀ COMUNQUE SVOLGERSI NEL PIENO RISPETTO E NEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. È ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN OSSEQUIO AL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
----------	---------------	------------	--------	---

				7. LA SOCIETÀ È IN OGNI CASO VINCOLATA A SVOLGERE LA PARTE PIÙ IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ CON I SOCI OVVERO CON LE COLLETTIVITÀ RAPPRESENTATE DAI SOCI E NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DEI SOCI MEDESIMI. 8. IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE, PER LE QUALI LA LEGISLAZIONE STABILISCA UN LIMITATO PERIODO TRANSITORIO DI PROSECUZIONE DELLE GESTIONI IN ATTO E IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE GARA, LA SOCIETÀ PROSEGUE NELL'ATTUALE GESTIONE PER IL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLA LEGGE E COMUNQUE NEI LIMITI TEMPORALI DI DURATA DELLA SOCIETÀ STESSA, NEL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE, LA SOCIETÀ POTRÀ PARTECIPARE ALLE PREDETTE GARE PER L'ASSEGNAZIONE DI QUEI SERVIZI CHE RISULTINO A ESSA ATTUALMENTE AFFIDATI IN VIA DIRETTA.
SORARIS SPA	€636.000,00	31.12.2017 (scadenza contratto di servizio)	6,67%	LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ E LA GESTIONE, SIA IN VIA DIRETTA CHE ATTRAVERSO SOCIETÀ CONTROLLATE E/O COLLEGATE, DEI SEGUENTI SERVIZI: - SERVIZI ECOLOGICI DI IGIENE URBANA QUALI, NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI, SPECIALI, PERICOLOSI E NON, SPURGO POZZI NERI, LAVAGGI IDRODINAMICI AD ALTA E ALTISSIMA PRESSIONE; SERVIZI NEL SETTORE DEI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI, PER CONTO DI TERZI; COSTRUZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE CONTROLLATE; COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TRATTAMENTO, STOCCAGGIO, COMPOSTAGGIO E DIFFERENZIAZIONE DI RIFIUTI IN GENERE; RACCOLTA, STOCCAGGIO E TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE E METALLICHE, CARTA, VETRO ED IN GENERALE DEI MATERIALI DI RISULTA (ROTTAMI, RESIDUI DI LAVORAZIONI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI); ATTIVITÀ DI TUTELA ECOLOGICA DERIVANTE IN PARTICOLARE DELLE LEGGI REGIONALI; INTERVENTI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE QUALI DISINFEZIONI, DEFOGLIAZIONI, DERATTIZZAZIONI, SANIFICAZIONI, DISINFESTAZIONI E PULIZIE GENERALI E SPECIALI DI OGNI GENERE; - AUTOTRASPORTI DI COSE PER CONTO TERZI; - IL RECUPERO, IL RIUTILIZZO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI; - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI OSPEDALIERI, INDUSTRIALI, PERICOLOSI E NON, DI OGNI TIPO; - PROMOZIONE, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO, NONCHÉ LA MANUTENZIONE DI SPAZI ED AREE VERDI; - APPROVVIGIONAMENTO, PRODUZIONE, TRASPORTO, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA, DERIVANTI DA QUALSIASI FONTE ENERGETICA; - PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO, MANIPOLAZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DEL GAS; LA SOCIETÀ POTRÀ EFFETTUARE, IN NOME PROPRIO E/O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI LA FATTURAZIONE E/O LA BOLLETTAZIONE NONCHÉ LA RELATIVA RISCOSSIONE, DI TUTTI I SERVIZI SVOLTI, ANCHE DIRETTAMENTE ALL'UTENTE FINALE. LA SOCIETÀ HA INOLTRE PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ NEL CAMPO DI ALTRI SERVIZI A RETE, COMPRESA QUELLA DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, ALLACCIAMENTO E COLLAUDO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI, NONCHÉ L'ASSUNZIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN GENERE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI CONNESSE E/O COMPLEMENTARI A QUELLE SOPRA INDICATE. LA SOCIETÀ PUÒ PORRE IN ESSERE ED ESERCITARE QUALSIASI ATTIVITÀ IN SETTORI STRUMENTALI, COMPLEMENTARI, CONNESSI E/O AFFINI A QUELLI SOPRAINDICATI. LA SOCIETÀ POTRÀ INOLTRE SVOLGERE OGNI ALTRO SERVIZIO PUBBLICO IL CUI AFFIDAMENTO SIA CONSENTITO DALLA LEGGE. LA SOCIETÀ, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRÀ COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRÀ COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITÀ SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E GARANZIE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHÉ ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. RESTA ESCLUSA L'ATTIVITÀ FINANZIARIA RIVOLTA AL PUBBLICO SOTTO QUALSIASI FORMA AI SENSI DEL D. LGS. 01/09/1993, N. 385 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO DEL 06/07/1994. LA SOCIETÀ È TENUTA A REALIZZARE E GESTIRE LA PARTE PIÙ IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ CON GLI ENTI PUBBLICI SOCI CHE LA CONTROLLANO CON TALI LIMITI LA SOCIETÀ POTRÀ REALIZZARE E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE,

				DIRETTAMENTE O PER CONTO DI TERZI, SIANO ESSI ENTI PUBBLICI ANCHE NON SOCI O PRIVATI, IN CONCESSIONE, IN APPALTO O IN QUALSIASI ALTRA FORMA. LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' DI CUI AL RELATIVO OGGETTO SOCIALE, ANCHE TRAMITE SOCIETA' CONTROLLATE AVENTI CARATTERE STRUMENTALE. IN TAL CASO, SE LE ATTIVITA' INTEGRANO SERVIZI PUBBLICI DI TITOLARITA' DEGLI ENTI LOCALI SOCI O LORO FORME ASSOCIATIVE, PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI STESSI E' NECESSARIO IL CONSENSO DELL'ENTE TITOLARE DEL SERVIZIO PUBBLICO.
SIBET ACQUA SRL	€10.000,00		13,03%	OGGETTO SOCIALE: A) LA COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI ACQUEDOTTI E DI RETI ED IMPIANTI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DI ACQUA; B) L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, EROGAZIONE DI ACQUA; C) L'EFFETTUAZIONE E/O LA PROMOZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' DEGLI IMPIANTI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE ED EROGAZIONE DI ACQUA NONCHE' L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA DEGLI STESSI; D) LA RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI CONCERNENTI GLI STESSI IMPIANTI E SERVIZI; E) LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIETARIO, IMMOBILIARE E MOBILIARE, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA', EFFICIENZA ED EFFICACIA. LA SOCIETA' OPERERA' NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DI SETTORE, REGIONALE, COMUNITARIA E DI TUTELA DELLA LIBERA CONCORRENZA. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E GARANZIE, ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. LA SOCIETA' POTRA' DARE IN GESTIONE LA PROPRIA AZIENDA O PARTI DI ESSA E ASSUMERE IN GESTIONE AZIENDE ALTRUI O PARTI DI ESSE.
ACQUE VICENTINE SPA	€ 5.845.000,00	2025 (scadenza contratto di servizio)	0,06%	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA, ATTIVITA' AD ESSI COMPLEMENTARI ED OPERE E LAVORI CONNESSI AI SENSI DI LEGGE. NEL RISPETTO DI QUANTO SOPRA, LA SOCIETA' GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (AI SENSI DELL'ART. 113, D.LGS. 267/2000). LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSI' COME DEFINITO DALLE NORMATIVE VIGENTI; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI E RETI PER LA CAPTAZIONE, IL SOLLEVAMENTO, IL TRASPORTO, IL CONTROLLO, IL TRATTAMENTO, LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA DELL'ACQUA AD USI POTABILI E NON POTABILI; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI E RETI DI FOGNATURA; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI E RETI PER LA RACCOLTA, IL SOLLEVAMENTO, IL TRASPORTO, IL CONTROLLO, IL TRATTAMENTO E LA DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE E/O METEORICHE; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI O RIFIUTI COMUNQUE TRATTABILI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. LA SOCIETA' HA ALTRESI' PER OGGETTO L'ESERCIZIO, DIRETTO E/O INDIRETTO, DI OGNI ATTIVITA' ECONOMICA SOPRA NON ESPRESSAMENTE ELENcata, MA COMUNQUE COMPLEMENTARE E CONNESSA ALLE MEDESIME, ANCHE IN RELAZIONE A SOPRAGGIUNTE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, IVI COMPRESI LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI E RETI PER LA PRODUZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE E VENDITA DI ENERGIA NELLE SUE VARIE FORME, LO STUDIO, LA CONSULENZA, LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI STRUMENTALI RISPETTO ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMPRESI NELL'OGGETTO SOCIALE E AD ALTRE CONNESSE E COMPLEMENTARI, ECCETTUALE LE ATTIVITA' PER LE QUALI E' PREVISTA UN'ESPRESSA RISERVA DI LEGGE. LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA

				E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI, GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, NONCHE' ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO. LA SOCIETA' PUO' RICEVERE L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA' CHE COSTITUISCONO L'OGGETTO SOCIALE, AI SENSI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. IN OGNI CASO, LA SOCIETA' E' TENUTA A REALIZZARE E GESTIRE LA PARTE PIU' IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' NEI CONFRONTI DELL'ENTE O DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI CHE LA CONTROLLANO. LE RESIDUE ATTIVITA' POSSONO ESSERE PRESTATE NEI CONFRONTI DI ALTRI ENTI LOCALI NON SOCI E/O AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, PURCHE' NON RECHINO IN ALCUN MODO PREGIUDIZIO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RESE AI SOCI O SOTTRAGGANO RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE DESTINATE ALLE ATTIVITA' STESSE. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 113, COMMA 15-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, LA SOCIETA' NON PUO' PARTECIPARE A GARE CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CHE EROGA UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA O PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOCIO DI SOCIETA' CHE EROGA TALE SERVIZIO, ESCLUSE, AI SENSI DELL'ART. 113, SESTO COMMA, DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, LE PRIME GARE AVENTI AD OGGETTO I SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' STESSA. TALE DIVIETO SI ESTENDE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE. LA SOCIETA' PUO' INSTAURARE E SVILUPPARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI, LE AZIENDE SANITARIE, LE UNIVERSITA' NONCHE' GLI ALTRI ENTI PUBBLICI E PUO' STIPULARE CON ESSI CONVENZIONI. LA SOCIETA' UNIFORMA TUTTE LE PROPRIE ATTIVITA', ED IN PARTICOLAR MODO QUELLE SVOLTE IN VIA PREVALENTE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI SOCI, AI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'.
--	--	--	--	--

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Il sottoscritto Sindaco *pro-tempore* del Comune, con nota regolarmente protocollata ha inviato a tutte le società partecipate dell'Ente, compresi i consorzi di servizi, una richiesta volta ad acquisire, entro i successivi 10 giorni, una serie di informazioni necessarie alla predisposizione del presente Piano.

Nei paragrafi che seguono saranno illustrate le condizioni delle singole partecipazioni e le eventuali iniziative programmate per raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme in vigore.

1) GAL TERRA BERICA

La Società GAL Terra Berica ha come oggetto e scopo il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente e la promozione e la realizzazione di iniziative atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed ogni forma le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'Area Berica.

La Società ha sempre svolto la propria attività a favore dei soci, pubblici e privati portatori di interessi collettivi, secondo il principio della mutualità prevalente.

La Società, inoltre, è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno il 50% da soggetti privati e da almeno il 40% da soggetti pubblici; attualmente vi sono 3 Consiglieri in carica, un Vice-Presidente ed un Presidente: tutti e cinque i membri del CDA non sono remunerati e non percepiscono alcun rimborso spese, ma svolgono la propria attività a carattere esclusivamente gratuito.

L'attività tecnico-amministrativa, invece, è svolta da n. 1 Direttore, attualmente in condivisione con il Gal Montagna Vicentina e da n. 1 dipendente part-time.

La Società ha trasmesso ad altri Comuni soci del GAL una nota a firma del Presidente acquisita anche dal Comune di Montegalda nella quale si rappresenta che *"al momento non è possibile esprimere valutazioni sulla futura attività di GAL Terra Berica in ordine alla questione che ci occupa, in quanto la Cooperativa, costituita*

per l'attuazione dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Veneto, sta attualmente portando a termine il proprio mandato con chiusura del PSR prorogata al 31.08.2015 e non ha ancora definito se proseguirà il proprio operato con l'espletamento di nuovi progetti o cesserà le attività.

Attualmente l'organico e il funzionamento stesso della Cooperativa sono ridotti al minimo essenziale per permettere il completamento e la chiusura dell'attività comunitaria in corso".

Per le ragioni sopraesposte, pertanto, si propone al Consiglio di mantenere la partecipazione societaria del Comune di Montegalda, fino a quando non sarà deciso se l'attività del GAL proseguirà con la gestione di nuovi progetti o cesserà definitivamente.

2) ETRA S.P.A.

La Società ETRA SPA è una multiutility a totale proprietà pubblica che gestisce il servizio idrico integrato, il servizio rifiuti e altri servizi nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'alta padovana e la cintura urbana di Padova.

L'azienda nasce da un percorso di aggregazione tra tre società attive in precedenza sul territorio.

Soci azionisti dell'azienda sono 75 Comuni del territorio servito.

I principali organi societari sono l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

L'azienda mette a disposizione degli Enti Locali e dei cittadini una struttura che conta più di 600 dipendenti e che ha ereditato la pluriennale esperienza delle tre aziende fondatrici nel campo della gestione dei servizi pubblici.

Di seguito alcuni dati:

Componenti del Consiglio di Gestione:

- Presidente: Levorato Andrea - trattamento economico annuo lordo: 23.328,00
- Consigliere: Benetti Gian Guido - trattamento economico annuo lordo: 15.360,00
- Consigliere: Carraro Enzo - trattamento economico annuo lordo: 15.360,00
- Consigliere: La Torre Gianluca - trattamento economico annuo lordo: 15.360,00
- Consigliere: Zoccali Antonia - trattamento economico annuo lordo: 15.360,00

risultati di esercizio:

anno 2010: €1.285.000

anno 2011: €1.823.748

anno 2012: €2.039.511

Lo scrivente, nell'ambito della propria autonomia, valutata:

- a) la minima partecipazione del Comune alla Società;
- b) la circostanza che ETRA SPA svolge i propri servizi prevalentemente in un ambito territoriale diverso da quello di Montegalda;
- c) la circostanza che il Comune ha altre partecipazioni o Enti pubblici strumentali che svolgono servizi simili;

propone al Consiglio di valutare attentamente nel corso del presente anno la possibilità di dismettere la partecipazione societaria dell'Ente nella Società ETRA SPA, pur dando atto che non si riscontrano riflessi negativi sui bilanci del Comune aderente.

3) SORARIS SPA

La Società Soraris spa è a capitale interamente pubblico, essendo partecipata da 15 (quindici) Comuni che ne detengono il capitale con un numero di azioni pari per ciascun socio. Il nostro Comune, come gli altri è, quindi, titolare di una partecipazione azionaria pari al 6,67% del capitale sociale. La società effettua il servizio di raccolta dei rifiuti e di avviamento allo smaltimento in tutti i Comuni soci.

La società si è sistematicamente adeguata alle norme sulle società a partecipazione pubblica, anche relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, contenuti entro i limiti di legge. L'amministrazione, infatti, è affidata ad un amministratore unico la cui indennità è contenuta entro i limiti di legge. Alle dipendenze della società operano un direttore e 54 dipendenti. Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità particolari, come si ricava dalle seguenti tabelle:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
99.238,00	95.559,00	118.419,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	1.736.725,00	1.480.661,00	1.561.852,00
C) Attivo circolante	3.422.552,00	3.777.060,00	3.912.274,00
D) Ratei e risconti	168.686,00	98.106,00	248.413,00
Totale Attivo	5.327.963,00	5.355.827,00	5.722.539,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.185.643,00	1.281.202,00	1.399.621,00
B) Fondi per rischi ed oneri	140.000,00	220.000,00	135.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	355.518,00	408.240,00	446.763,00
D) Debiti	3.640.002,00	3.252.787,00	3.736.144,00
E) Ratei e Risconti	6.800,00	193.598,00	5.011,00
Totale passivo	5.327.963,00	5.355.827,00	5.722.539,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	8.850.954,00	9.090.249,00	8.560.793,00
B) Costi di produzione	- 8.489.903,00	- 8.876.042,00	- 8.368.654,00
Differenza	361.051,00	214.207,00	192.139,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 73.336,00	- 92.919,00	- 77.438,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	15.217,00	104.861,00	30.296,00
Risultato prima della imposte	302.932,00	226.149,00	144.997,00

Imposte	203.694,00	130.590,00	26.578,00
Risultato d'esercizio	99.238,00	95.559,00	118.419,00

Finora i Comuni non sono stati mai chiamati a ripianare le perdite. Considerato che: l'attività viene gestita in modo più che soddisfacente in virtù di un contratto di servizio che verrà a scadenza il 31 dicembre 2017, che la società è interamente pubblica e, soprattutto, che i servizi da essa gestiti sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore, rientrano *ex lege* nelle funzioni istituzionali dei Comuni, si propone al Consiglio di mantenere questa partecipazione. Infatti la partecipazione a Soraris è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art. 178 del D. Lgs. n. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dall'art. 198 dello stesso decreto che prevede che *"Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D. Lgs. 267/2000"*.

Per tale partecipata non si ravvisano, inoltre, ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzione delle relative remunerazioni che, in relazione, all'entità dell'attività svolta ed alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e, in ciò, l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

4) SIBET ACQUA SRL

Per quanto concerne la Società **SIBET ACQUA SRL**, occorre procedere ad una ricostruzione della vicenda piuttosto articolata.

Fino all'anno 2002 i Comuni di Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella e Torri di Quartesolo hanno ricevuto il servizio di fornitura dell'acqua potabile dal Consorzio Interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico (d'ora in poi "CIAEB" o "AEB").

In attuazione della L.S. 5 gennaio 1994, n. 36 e della L.R. 27 marzo 1998, n. 5, entrambe approvate per il riordino del servizio idrico integrato, nel 2002 il predetto CIAEB avviava la procedura per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Ente.

In sede di scioglimento, l'Assemblea consorziale, con deliberazione n. 16 in data 07/11/2002 decideva, tra l'altro *"...di conferire, in nome e per conto dei Comuni consorziati, il complesso aziendale nella sua interezza, ancorché di valore superiore a quello delle azioni che saranno emesse per l'aumento di capitale sociale di Seta spa che verrà deliberato a condizione che la conferitaria restituisca al Consorzio o direttamente ai Comuni vicentini non conferenti, entro i tempi tecnici strettamente necessari al notaio per provvedere alle volture dei beni nell'ambito della procedura di conferimento, l'eccedenza tra il valore complesso aziendale conferito risultante dalla relazione di stima e il valore di sottoscrizione, sotto forma di retrocessione del complesso aziendale costituito da tutti i beni organizzati e funzionali alla gestione del servizio idrico nel territorio dei Comuni Vicentini ed individuabili nella proprietà al 100% delle reti di distribuzione, degli altri impianti minori (serbatoi pensili, etc), degli allacciamenti e dei contatori inesistenti sul territorio dei Comuni Vicentini e comproprietà al 50% degli impianti costituiti dalla Centrale di Abbadia Polesse, di Riviera Berica, dei relativi impianti ed opere di prelevamento idrico, del serbatoio di Villa Guiccioli e la Galleria Valmarana nonché dei tratti delle condotte adduttrici già individuati dalla Commissione paritetica per un valore complessivo di € 8.767.355,90. Nel complesso aziendale oggetto di retrocessione verranno inserite, a titolo di passività, anche quei finanziamenti imputabili specificatamente ai singoli beni o al complesso dei beni oggetto di retrocessione al fine di rendere nullo o di ridurre il valore del conguaglio a favore della conferitaria Seta spa che sorge dalla differenza tra il valore dei beni retrocessi pari a € 8.767.355,90 e l'importo complessivo delle quote spettanti ai Comuni vicentini non conferenti, ...pari a € 7.726.563,86."*

Nonostante vari incontri e ripetuti tentativi, tra SETA spa e i citati sei Comuni vicentini già aderenti al disciolto Consorzio Euganeo Berico (che d'ora in poi saranno chiamati, per brevità, "i sei Comuni") non si riusciva ad individuare modalità condivise per la retrocessione dei predetti beni.

Si apriva così una lunga e complessa fase contenziosa che interessava il TAR, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore per le Acque Pubbliche e le Sezioni Unite della Cassazione (per regolamento di giurisdizione) senza, peraltro, approdare a decisioni di merito definitive.

Per risolvere quest'intricata vicenda amministrativa venivano avviati nuovi contatti con tutti gli enti coinvolti (ben dodici: i sei Comuni vicentini, l'ATO Brenta e l'ATO Bacchiglione, il CIAEB e le società SETA spa, Entra spa ed Acque Vicentine spa), alla fine dei quali si riusciva, nel maggio del 2010, a chiudere un protocollo d'intesa i cui contenuti si possono così sintetizzare:

- a) i sei Comuni si impegnavano a costituire una società patrimoniale rispondente ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000 o, in alternativa, individuare una società esistente dotata delle medesime caratteristiche, alla quale SETA S.p.A. avrebbe trasferito il complesso aziendale dei beni da retrocedere sopra richiamati (50% degli impianti costituiti dalla centrale di Abbadia Polesse, serbatoio di Villa Guiccioli, ecc., il cui valore era stato definito in € 8.767.355,90);
- b) la società patrimoniale si sarebbe fatta carico del pagamento a favore di SETA S.p.A. delle passività date dalla differenza tra € 8.767.355,90 ed € 7.726.563,86;
- c) Acque Vicentine spa sarebbe subentrata ad ETRA S.p.A. nella gestione del servizio di acquedotto nei Comuni Vicentini con modalità idonee a garantire la continuità del servizio e ad evitare qualunque pregiudizio agli utenti (subentro avvenuto il 1° aprile 2010);
- d) la stessa Acque Vicentine spa avrebbe stipulato un contratto di servizio con la costituenda società patrimoniale dei Comuni Vicentini finalizzato a regolamentare le modalità di gestione del complesso aziendale, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, assicurando alla stessa la corresponsione di un corrispettivo per l'utilizzo dei suddetti beni;
- e) la cessazione del contenzioso in atto e la rinuncia a tutti i ricorsi pendenti.

Quindi, in attuazione del suddetto protocollo:

1. i sei Comuni vicentini costituivano la società SIBET ACQUA srl, con capitale sociale di € 10.000,00;
2. con atto in data 12 novembre 2012, n. 263023 di Rep. e n. 38025 di Racc., a rogito notaio Francesco Crivellari di Padova, la società SETA spa retrocedeva alla suddetta società SIBET Acqua srl i beni sopra richiamati;
3. SIBET Acqua riconosceva a SETA s.p.a., le passività a carico dei sei predetti Comuni vicentini, riferite al predetto complesso aziendale;
4. Acque Vicentine s.p.a. subentrava ad ETRA s.p.a. nella gestione del servizio di acquedotto nei sei Comuni Vicentini citati;
5. Acque Vicentine s.p.a. sottoscriveva il contratto di servizio con SIBET ACQUA srl e si impegnavano a versarle un corrispettivo annuo per consentirle di provvedere all'estinzione delle passività assunte nei confronti di SETA, rateizzate fino al 2022.

Le voci attive indicate nel bilancio di SIBET ACQUA srl trovano giustificazione in quest'ultimo punto.

Risultato d'esercizio		
	2011	2012
	2013	
402,00	5.068,00	3.620,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	2.274,00	4.421.805,00	4.309.347,00
C) Attivo circolante	10.970,00	102.558,00	251.630,00
D) Ratei e risconti	-	-	-
Totale Attivo	13.244,00	4.524.363,00	4.560.977,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	10.402,00	3.793.456,00	3.797.076,00
B) Fondi per rischi ed oneri	-	-	-
C) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
D) Debiti	2.842,00	730.882,00	759.504,00
E) Ratei e Risconti	-	25,00	4.397,00
Totale passivo	13.244,00	4.524.363,00	4.560.977,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	1.000,00	95.159,00	125.614,00
B) Costi di produzione	- 482,00	- 87.992,00	- 120.141,00
Differenza	518,00	7.167,00	5.473,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 5,00	- 16,00	- 296,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	- 112,00	- 2,00
Risultato prima della imposte	513,00	7.039,00	5.175,00
Imposte	111,00	1.971,00	1.555,00
Risultato d'esercizio	402,00	5.068,00	3.620,00

Sulle future decisioni relative a questa società, fatte le debite differenze, ci si riserva insieme con gli altri soci di prendere decisioni riguardanti l'eventuale dismissione, che non potrà prescindere da un'analisi approfondita sulla sostenibilità del peso fiscale da parte degli enti soci nell'ipotesi di scioglimento e assegnazione dei beni ai soci.

Per il resto le spese di gestione sono già ridotte al minimo, al di sotto del quale è impensabile scendere.

5) ACQUE VICENTINE SPA

Con nota trasmessa ad altri Comuni soci ed acquisita anche dal Comune di Montegalda la Società comunicava che il capitale di Acque Vicentine spa è interamente detenuto dai 31 (trentuno) Comuni soci anche se, per i motivi che saranno più avanti esposti, le singole partecipazioni non sono paritarie, ma notevolmente differenziate (si va da una partecipazione del 58,42% del Comune di Vicenza a partecipazioni come è il caso del nostro Comune, inferiori all'1%).

La partecipazione alla società Acque Vicentine spa, per la maggior parte dei comuni (29), risale al 2004. Il Comune di Grisignano di Zocco, come anche il Comune di Montegalda, non aderirono nella fase iniziale ma solamente nell'anno 2012. All'epoca (2004) il capitale sociale della Società era posseduto interamente dal Comune di Vicenza. Tale scelta era finalizzata all'affidamento del servizio idrico integrato a favore dei comuni partecipanti.

Per definire le modalità di svolgimento del controllo richiesto dalla normativa per questo tipo di affidamento venne concordata e sottoscritta apposita convenzione con la quale il comune di Vicenza si obbligava a cedere azioni di Acque Vicentine ai 30 (trenta) Comuni ivi indicati. Tale operazione, come detto, si è completata solamente nell'anno 2012. Tutti i comuni si sono obbligati così, nel rispetto della convenzione, ad acquistare *"il 100% della propria quota complessiva entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione"*.

Pertanto la stessa convenzione prevedeva che:

- a) l'acquisto potesse essere effettuato anche per quote annuali, comunicando tale intenzione entro il 30 settembre di ciascun anno;
- b) l'applicazione, in caso di mancato acquisto dell'intera quota prevista per ciascun Comune, dell'art. 9 della stessa convenzione, che disciplina la facoltà di recesso.

A causa della grave crisi che successivamente alla sottoscrizione della predetta convenzione ha investito anche gli enti locali, riducendone drasticamente la capacità di sostenere spese di investimento, i Comuni hanno dato seguito alle pattuizioni sopra richiamate in tempi e modi notevolmente diversificati.

La società Acque Vicentine ha avvertito, quindi, la necessità di richiedere un parere ad uno studio legale che, esaminata con attenzione la complessa situazione, è pervenuto alle conclusioni che di seguito si riassumono:

- a) eventuali iniziative per l'attuazione coattiva della suddetta convenzione possono essere promosse non dalla società, ma dal Comune di Vicenza, che potrebbe agire ai sensi dell'art. 2932 del codice civile per l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre;
- b) gli altri Comuni, però, di fronte a questa iniziativa potrebbero avvalersi della facoltà di recesso dalla convenzione (pur mantenendo lo status di socio) prevista dall'art. 9, richiamato espressamente dall'art. 2, comma 4, dello stesso testo convenzionale;
- c) l'eventuale recesso dalla convenzione, peraltro, farebbe venir meno la possibilità di esercitare il controllo analogo, facendo così decadere una delle condizioni per l'affidamento e lo svolgimento in house del servizio idrico integrato nel territorio del Comune recedente.

Giova sottolineare, comunque, che nello stesso parere si esclude a chiare lettere che *"la mancata corrispondenza tra quote di capitale detenute dai singoli Comuni soci e quota della popolazione residente utente del servizio sia in grado, di per sé di alterare in modo significativo"* il controllo analogo, che i Comuni esercitano in modo congiunto attraverso l'Assemblea di coordinamento, prevista dall'art. 27 dello statuto e, quindi, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza per le società a capitale pubblico partecipate da più enti.

Per venire a capo della complessa questione si è tentato di pervenire ad un aggiornamento della convenzione sottoscritta nel 2004, prevedendo una dilazione fino al 2035 del termine per l'acquisto del pacchetto azionario previsto per ciascun Comune dall'accordo iniziale.

Questa ipotesi, però, oltre ad essere poco gradita alla maggioranza dei Comuni, non ha avuto sviluppi per altre due ragioni:

- a) per le perplessità sollevate dall'Autorità d'Ambito, che con nota prot. n. 167/FC/IM/an in data 10 febbraio 2015, ha chiesto di limitare al 2024 (invece del 2035) il termine entro il quale completare l'acquisto delle azioni come da convenzione del 2004;

- b) per l'accresciuto valore delle azioni da acquistare che dal 2004 ad oggi è passato da € 92,94 ad oltre 200,00 euro per azione, valore che da qui al 2024 o al 2035, nelle condizioni attuali, è destinato ad aumentare ulteriormente.

Ciò stante, i Comuni oltre a sollecitare una riflessione più attenta sulle circostanze che hanno determinato il raddoppio del valore delle azioni dal 2004 ad oggi, si vedono costretti a chiedere una rinegoziazione delle condizioni iniziali che preveda, da un lato, il differimento fino al 2035 del termine per l'acquisto dell'intera quota e, dall'altro, il congelamento del prezzo della singola azione al valore iniziale, alla luce della circostanza, tutt'altro che irrilevante o pretestuosa, che i positivi risultati di esercizio che annualmente consegue la società (e il conseguente continuo aumento delle azioni) è determinato dal gettito tariffario di tutta l'utenza del servizio e non solo dagli utenti del Comune capoluogo o dei Comuni che hanno già acquistato azioni in misura più consistente.

Diversamente, i Comuni che finora hanno acquistato solo parte delle azioni previste inizialmente si troveranno, loro malgrado, nella condizione di dover valutare l'ipotesi alternativa del recesso dalla convenzione.

Ferma la necessità di trovare una ragionevole soluzione alla problematica fin qui descritta, per quanto riguarda gli altri aspetti di questa partecipazione azionaria, rilevanti ai fini del piano di razionalizzazione in esame, va evidenziato che, dal momento che ACQUE VICENTINE SPA è una Società a totale capitale pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato, nonché tutte le attività strumentali ad esso collegate per conto di 31 comuni e detti servizi sono qualificati dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quali servizi pubblici locali, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica, non appaiono sussistere i presupposti per una sua dismissione.

Inoltre non si ravvisano misure ulteriori per conseguire economie di spesa, legate alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, contenuti entro i limiti di legge.

L'amministrazione infatti è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato nel rispetto dei limiti normativi, con indennità già adeguate agli stessi limiti. La società svolge la propria attività in misura assolutamente prevalente a favore dei Comuni soci e lo statuto prevede meccanismi idonei di controllo.

Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (*in house providing*), consentito dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo diretto, conformemente ai principi comunitari.

Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità particolari, come si ricava dalle seguenti tabelle:

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	1.274.471,00	1.425.432,00	2.224.154,00
Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	71.632.637,00	75.792.293,00	81.597.164,00
C) Attivo circolante	40.642.062,00	34.570.684,00	37.538.262,00
D) Ratei e risconti	314.262,00	191.469,00	117.098,00
Totale Attivo	112.588.961,00	110.554.446,00	119.252.524,00
Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013

A) Patrimonio netto	15.723.306,00	17.148.737,00	19.372.890,00
B) Fondi per rischi ed oneri	1.030.328,00	1.171.066,00	2.607.596,00
C) Trattamento di fine rapporto	2.222.791,00	2.256.402,00	2.350.731,00
D) Debiti	90.040.186,00	86.360.174,00	85.662.177,00
E) Ratei e Risconti	3.572.350,00	3.618.068,00	9.259.131,00
Totale passivo	112.588.961,00	110.554.447,00	119.252.525,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	35.172.211,00	38.287.968,00	40.870.249,00
B) Costi di produzione	- 30.778.129,00	- 33.587.438,00	- 32.164.616,00
Differenza	4.394.082,00	4.700.530,00	8.705.633,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 1.969.368,00	- 2.223.603,00	- 1.864.266,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	- 554,00	-	- 766.713,00
Risultato prima della imposte	2.424.160,00	2.476.927,00	6.074.654,00
Imposte	1.149.689,00	1.051.495,00	3.850.500,00
Risultato d'esercizio	1.274.471,00	1.425.432,00	2.224.154,00

Finora i Comuni non sono stati mai chiamati a ripianare le perdite. L'attività viene gestita in modo più che soddisfacente in virtù di un contratto di servizio che verrà a scadenza nel 2025.

Al momento, quindi, si propone al Consiglio di mantenere questa partecipazione, per la quale, in virtù di quanto sopra chiarito non si ravvisano ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzioni delle relative remunerazioni che, in relazione all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

IV – Conclusioni e proposte

Prese in considerazione le finalità e la situazione economico – finanziaria delle Società direttamente partecipata dal Comune di Montegalda, si propone al Consiglio di mantenere, sulla scorta del vigente quadro normativo e per le motivazioni sopra esposte, le seguenti partecipazioni societarie: GAL TERRA BERICA; SORARIS SPA e ACQUE VICENTINE SPA.

Si propone, invece, di valutare in corso d'anno l'opportunità di dismettere o cedere la propria quota di partecipazione nella società ETRA SPA per le ragioni sopra espresse.

Per quanto concerne, infine, SIBET ACQUA SRL si valuterà, insieme con gli altri soci, la possibilità di sciogliere la società, previa approfondita analisi sulla sostenibilità del peso fiscale da parte degli enti soci nell'ipotesi di scioglimento e assegnazione dei beni agli stessi soci.

IL SINDACO
Dott. Riccardo LOTTO